

Risposta alla consultazione pubblica promossa con Delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 sui LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITA' NELL'ATTIVITA' DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

1. Considerazioni generali.

1.1.

L'Art. 32-bis del Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici così come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, sotto la rubrica "Protezione dei diritti d'autore", stabilisce che "I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi" e demanda, quindi, all'Autorità Garante per le comunicazioni il compito di emanare "le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo".

Sembra, dunque, pacifico che la potestà regolamentare attribuita all'Autorità dal Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMA) debba considerarsi limitata all'ambito di applicazione del Testo Unico medesimo e, dunque, ai soli "fornitori di servizi media audiovisivi" stabiliti in Italia e/o, comunque, sui quali sussiste la giurisdizione italiana a norma di quanto stabilito dall'art. 1 bis del Testo Unico.

L'esame dei lineamenti della nuova disciplina oggetto della presente audizione inducono, tuttavia, a ritenere che l'Autorità appaia intenzionata a varare una regolamentazione di portata sensibilmente più ampia sia sul versante soggettivo che su quello dell'ambito territoriale di applicazione.

Si tratta di un approccio suscettibile di minare la legittimità del provvedimento che l'Autorità si accinge a varare, sia in relazione al quadro nazionale che a quello europeo.

Tale potestà, peraltro, non appare rintracciabile in nessun altro dei provvedimenti normativi richiamati dalla stessa Autorità che, in nessun caso, attribuiscono a quest'ultima potestà regolamentare, limitandosi a attribuirle compiti di vigilanza e accertamento di eventuali violazioni, nell'ambito, tuttavia, del quadro normativo esistente.

Raccomandazione

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, sembra, innanzitutto, opportuno che l'ambito di applicazione dell'emanando regolamento sia ricondotto ai limiti, soggettivi e territoriali, di applicabilità del Testo Unico sui servizi media audiovisivi

1.2.

La stessa Autorità Garante per le comunicazioni, da ultimo nel proprio libro bianco sul diritto d'autore, ha sottolineato come, allo stato, il mercato dei contenuti audiovisivi sia caratterizzato da un elevato magmatismo e da una straordinaria fluidità che, peraltro, ne sta ridisegnando la catena del valore, facendo emergere, un novero di soggetti coinvolti nella distribuzione dei contenuti audiovisivi, sin qui rimasti estranei a tale mercato.

Nello stesso libro Bianco, peraltro, l'Autorità ha correttamente dato atto dell'assenza di studi puntuali ed attendibili a proposito dell'entità della c.d. pirateria audiovisiva e degli effetti da quest'ultima prodotti sul mercato dei contenuti audiovisivi.

In tale contesto per un verso non convince e, per altro verso, preoccupa l'idea dell'Autorità Garante di introdurre, comunque, nel nostro Ordinamento tutto un insieme di previsioni destinate ad incidere sensibilmente sulle dinamiche di circolazione dei contenuti audiovisivi, dinamiche che, evidentemente, non si conoscono.

Tale intervento "alla cieca", rischia di produrre conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo del mercato, di falsare in modo considerevole la concorrenza tra i diversi soggetti operanti al suo interno e, soprattutto, di creare un pericoloso "ecosistema italiano" in un mercato che ha, invece, evidentemente una dimensione, ormai, globale.

In questa prospettiva, come si chiarirà nel prosieguo, a preoccupare è, tra l'altro, il sostanziale "automatismo" ipotizzato dall'Autorità in relazione al meccanismo di rimozione dei contenuti segnalati come suscettibili di violare altrui diritti d'autore.

In assenza, infatti, di una preventiva regolamentazione delle dinamiche di circolazione dei contenuti audiovisivi con particolare riferimento alla materia delle "libere utilizzazioni" ed a quella di forme di licenza estese, infatti, sussiste il rischio concreto che centinaia di milioni di contenuti audiovisivi oggi online e costituenti forma di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero di milioni di cittadini, vengano rimossi senza, peraltro, che la loro permanenza online risulti suscettibile di arrecare un effettivo pregiudizio al titolare dei diritti su una porzione più o meno rilevante dell'opera stessa.

Raccomandazione

E', pertanto, auspicabile che l'Autorità, prima di procedere al varo di norme che rischiano di produrre le citate conseguenze sulla dinamica della circolazione dei contenuti audiovisivi online e nel relativo mercato, dia corso, ad un approfondito studio di dette dinamiche e/o, in subordine, doti la disciplina che si avvia a varare, di un adeguato livello di elasticità, suscettibile di limitare - medio tempore e sino all'acquisizione di adeguate informazioni sul mercato ed al varo di un'idonea disciplina in tema di libere utilizzazioni e licenze

estese - le gravissime conseguenze che si produrrebbero sul versante della circolazione delle idee e dello sviluppo della cultura e creatività in digitale qualora la nuova regolamentazione dovesse entrare in vigore nella forma rigida sin qui presentata

2. Risposte ai quesiti dell'Autorità.

Si riportano per comodità di lettura i quesiti posti dall'Autorità seguiti dalle relative risposte.

Quesiti nn. 1-3, Par. 3.1-3.3.2

D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?

D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti premium e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?

D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?

Quesiti nn. 1-2, Par. 3.3

D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?

D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?

Quesiti nn. 1-3, Par. 3.4

D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?

D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di hosting e caching un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d'autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?

D3. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?

Osservazioni.

L'analisi formulata dall'Autorità in relazione alle attuali barriere ed inefficienze presenti sul mercato della circolazione dei contenuti audiovisivi è ampiamente condivisibile anche se, probabilmente, non esaustiva essendo, possibile, enucleare ulteriori limiti connessi, ad esempio, alla complessità, sul fronte burocratico amministrativo, dell'utilizzo dei diritti sui citati contenuti.

In Rete, infatti, si registra, frequentemente l'assenza di adeguate informazioni sul regime dei diritti di autore e sul titolare e/o l'ente cui ne è demandata la gestione dei medesimi diritti.

Eguale, assai di frequente, la gestione dei diritti risulta frammentata ed affidata ad una pluralità di soggetti che ne gestiscono, ciascuno talune forme di utilizzo imponendo all'utilizzatore una frustrante e, talvolta, defaticante collezione di tutti i diritti necessari e, soprattutto, negoziazione con tutti i diversi soggetti.

Esemplificativa è, ad esempio, la dissociazione tra la gestione dei diritti di sincronizzazione e quelli di diffusione al pubblico e/o riproduzione in pubblico che interessa quanti intendono utilizzare colonne sonore e/o basi musicali per la produzione di video destinati al circuito online e/o ad altri circuiti "fisici".

La progressiva estensione del novero dei "produttori" di contenuti audiovisivi e multimediali, determinata dalle nuove tecnologie – soprattutto digitali e telematiche – rischia di essere, pertanto, frenata dalla complessità di riutilizzo lecito delle opere disponibili online.

Tale complessità, peraltro, rappresenta, probabilmente una delle ragioni di talune condotte di "cannibalismo digitale", spesso contestate a piccoli – ma non solo – produttori di contenuti audiovisivi o ai riutilizzatori, per scopo amatoriale, di tali contenuti.

Se, infatti, tali soggetti fossero posti nell'effettiva condizione di acquisire i diritti loro necessari al riutilizzo di un contenuto audio – si ipotizzi una base musicale – in pochi click, attraverso una procedura solo online e acquisendo la certezza giuridica di divenire con ciò licenziatari di tutti i diritti loro necessari, probabilmente, seguirebbero tale procedura esattamente come avviene per gli utenti finali nell'ambito delle piattaforme di distribuzione di contenuti audiovisivi (es. itunes).

Sotto tale profilo, probabilmente, sarebbe opportuno incentivare il ricorso a forme di licenza di tipo creative commons (o analoghe) [n.d.r. auto esplicative del loro contenuto e facili nelle modalità di formalizzazione] nonché la realizzazione di piattaforme di distribuzione online idonee a consentire l'acquisizione di tutti i diritti necessari alle più ricorrenti forme di utilizzo dei contenuti.

A prescindere da tali considerazioni relative ai limiti dell'analisi operata dall'Autorità Garante e muovendo proprio dagli aspetti di inefficienza di mercato da quest'ultima individuati occorre prendere atto della circostanza che la "risposta" proposta dall'Autorità nelle proprie linee guida rispetto a detti profili è tanto debole da risultare difficilmente utile.

In buona sostanza, infatti, l'Autorità si limita a "candidarsi" quale possibile mediatore tra le diverse categorie interessate al fine di svolgere una funzione di "facilitatore" nell'adozione di pratiche commerciali pro competitive e/o comunque idonee a superare su base volontaria i rilevati limiti.

La rilevanza degli interessi economici in gioco e, soprattutto, il forte e profondo radicamento in taluni comparti industriali delle pratiche commerciali e dei modelli di business correttamente individuati dall'Autorità quali "responsabili" della più parte delle disfunzioni di mercato segnalate, tuttavia, inducono a nutrire un forte scetticismo circa la circostanza che l'apertura di eventuali tavoli di discussione e confronto presso l'AGCOM sia, da sola, sufficiente a modificare l'attuale assetto dei mercati dei contenuti audiovisivi nel nostro Paese, secondo le linee direttrici auspiccate nel documento sottoposto a consultazione pubblica.

Pur nell'ovvia consapevolezza che l'Autorità non dispone della potestà regolamentare necessaria ad imporre l'adozione di taluni modelli di business, stante l'indispensabile rispetto della libertà di impresa ed autodeterminazione dei diversi comparti industriali coinvolti della produzione e distribuzione dei contenuti audiovisivi, si ritiene, tuttavia, che l'Autorità potrebbe adottare regole e prassi suscettibili di incidere in modo assai più determinante sul mercato di riferimento sulla scorta, peraltro, di quanto accaduto in Francia in occasione del recente varo della nuova disciplina sull'antipirateria attraverso la quale se, da un lato, si è istituita l'HADOPI e si sono, dunque, previste regole di *enforcement* particolarmente stringenti [n.d.r. probabilmente al di là della soglia giuridicamente sostenibile anche alla luce della disciplina europea della materia], dall'altro si è, comunque, avvertita l'esigenza di incidere sui modelli di business diffusi, intervenendo, ad esempio, sul sistema delle "windows" temporali relative ai diversi canali distributivi e/o adottando tutta una serie di misure volte ad aumentare l'offerta lecita di contenuti audiovisivi online.

Raccomandazione

In tale prospettiva sarebbe possibile ipotizzare che l'adozione di pratiche commerciali e modelli di business "virtuosi" e, comunque, idonei ad aumentare l'offerta legale di contenuti online, rappresenti una condizione di procedibilità per l'accesso agli strumenti di "enforcement rafforzati" dei quali l'Autorità sembra intenzionata a dotare i titolari dei diritti.

Fermo restando, in altre parole, la naturale legittimazione dei titolari dei diritti a ricorrere alla magistratura ordinaria - anche in via cautelare - per la tutela dei propri diritti, potrebbe ipotizzarsi che le istanze di *enforcement* rispetto a taluni contenuti audiovisivi richieste ad AGCOM siano procedibili solo laddove il contenuto in questione sia fruibile online con modalità non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta nell'ambito di altri canali distributivi e laddove l'utilizzo del contenuto denunciato quale illecito, sarebbe stato possibile, in forma lecita, senza oneri discriminatori o sproporzionati per l'utilizzatore.

Tale approccio pare perfettamente compatibile con l'Ordinamento costituzionale ed europeo.

Si condividono – pur ritenendoli, come anticipato, insufficienti – gli altri rimedi ipotizzati dall’Autorità con particolare riferimento all’opportunità di una campagna di informazione ed educazione al “consumo di contenuti audiovisivi” da attuarsi anche attraverso la collaborazione degli internet services provider ma, ad un tempo, si richiama l’attenzione dell’Autorità medesima sull’esigenza di imputare i relativi costi di attuazione delle attività ipotizzate a carico dei titolari dei diritti e non già di soggetti diversi con conseguente traslazione di un “costo privato” [n.d.r. perché finalizzato alla tutela di un interesse prevalentemente riconducibile a taluni comparti industriali] a carico di soggetti diversi e/o, in ultima analisi, degli utenti e consumatori.

Si tratterebbe, infatti, dell’ennesimo balzello – diretto o indiretto – che andrebbe ad aggiungersi a quelli già esistenti quali, ad esempio, l’equo compenso per copia privata e/o il contrassegno SIAE, di recente qualificato dalla Corte di Cassazione quale “tassa di scopo”, a carico del distributore di supporti contenenti opere protette da diritto d’autore ma a beneficio del titolare dei diritti.

Al riguardo si segnala, peraltro, come il tema del costo dell’attività di antipirateria sia, attualmente, oggetto di un ampio e vivace dibattito in tutto il mondo e, in particolare, in Francia, a seguito, appunto, del varo della nuova disciplina HADOPI.

Appare, da ultimo, importante evidenziare come i contenuti della campagna educativa/informativa in questione andranno studiati con particolare attenzione allo scopo di evitare che si traducano in un’ennesima campagna di “demonizzazione” delle nuove tecnologie come è sfortunatamente spesso accaduto.

Quesiti nn. 1-3, Par. 3.5

D1. Si concorda con la procedura delineata dall’Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s’intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.

D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s’intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.

D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.

Osservazioni.

R1.1 Ambito di applicazione della procedura.

L'Autorità sembra ipotizzare che la procedura da essa delineata possa applicarsi indistintamente a tutti i "fornitori di servizi media audiovisivi" nonché ai gestori di siti e piattaforme di aggregazione e diffusione di contenuti non rientranti in tale definizione, contenuta nel Testo unico sui servizi media audiovisivi e recepita nei recenti regolamenti di attuazione adottati con le delibere nn. 606 e 607/10.

Si tratta, tuttavia – come si è anticipato nelle considerazioni generali che precedono – di un'impostazione che non convince in quanto sebbene non sia dubitabile che il quadro normativo puntualmente richiamato nel documento oggetto di consultazione – e, in particolare l'art. 182 bis LDA attribuisca all'Autorità un generale potere di vigilanza sulla tutela del diritto d'autore in relazione all'utilizzo online di opere dell'ingegno, appare, al contrario, dubbio – se non da escludere – che l'Autorità disponga altresì della necessaria potestà regolamentare in tale ambito, certamente assai più ampio dell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 32 bis del Testo Unico.

Solo tale ultima norma, infatti, attribuisce ad AGCOM il potere di emanare "le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo", ovvero, quelli posti a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi.

La stessa Autorità, d'altra parte, sembra implicitamente riconoscere la bontà di tale conclusione giacché fa correttamente discendere il potere regolamentare che si accinge ad esercitare proprio dalla disposizione di cui all'art. 32 bis TUSMA.

Nello stesso documento oggetto di consultazione, si scrive, infatti, che "la disposizione testé citata [n.d.r. l'art. 32 bis] intervenga ad integrare la propria competenza 'generale' in materia già tracciata dall'art. 182 bis della legge 633/1941 (sia pure nei limiti delle attribuzioni loro proprie)".

Tenuto conto che l'ambito di applicazione dell'art. 182bis LDA è, per materia, certamente più ampio di quello di cui all'art. 32 bis TUSMA è, evidente, che l'integrazione cui fa riferimento AGCOM, operata dal legislatore con la seconda norma è di tipo funzionale: con il TUSMA si è attribuito all'Autorità un potere anche regolamentare del quale, evidentemente, non disponeva ma limitatamente all'ambito di applicazione dello stesso TUSMA.

Raccomandazione

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'ambito di applicazione del Regolamento che l'Autorità si accinge a varare dovrà, necessariamente – a pena di nullità del provvedimento stesso per carenza della necessaria potestà in capo all'amministrazione emanante – essere limitato alla sola attività dei "fornitori di servizi media audiovisivi" come definiti nel TUSMA e nella recente disciplina regolamentare di attuazione (Delibere 606 e 607/2010).

La circostanza, peraltro, che l'Autorità intenda, di fatto, istituire una sorta di "nuova giurisdizione speciale" in materia di diritto d'autore online, induce ad

escludere che la potestà regolamentare esercitata possa rientrare nei c.d. poteri impliciti di cui ogni amministrazione può ritenersi dotata per il perseguimento dei propri scopi.

R1.2.1 I rapporti tra la procedura delineata dall'AGCOM ed i procedimenti cautelari già presenti nel nostro Ordinamento.

Preliminarmente sembra opportuno evidenziare che il nostro Ordinamento già contempla un insieme di efficaci strumenti giuridici idonei a garantire la puntuale tutela dei diritti di proprietà intellettuale per l'ipotesi nella quale questi ultimi siano violati attraverso la messa a disposizione del pubblico di contenuti audiovisivi protetti, in assenza di adeguata autorizzazione e/o licenza.

Si tratta, peraltro, di strumenti di natura anche cautelare e, dunque, idonei a garantire, anche in via d'urgenza, la tutela degli interessi dei titolari dei diritti.

L'inottemperanza agli ordini di inibitoria impartiti dall'Autorità giudiziaria, d'altro canto, è già assistita da apposite misure sanzionatorie che sta al Giudice determinare nel *quantum*, caso per caso, in relazione alle circostanze esaminate nel corso del procedimento.

L'attuazione di tali strumenti è, come è noto, affidata all'Autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, alle sezioni specializzate di proprietà intellettuale.

Tali strumenti possono essere utilizzati dai titolari dei diritti, indistintamente, nei confronti dei "fornitori di servizi media audiovisivi" nonché nei confronti di qualsivoglia altro soggetto coinvolto nella messa a disposizione del pubblico di contenuti audiovisivi, ivi inclusi gli intermediari della comunicazione pur senza, con ciò, configurare alcuna responsabilità in capo a tali ultimi soggetti.

Questi ultimi, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 LDA, sono meri legittimati passivi degli eventuali provvedimenti inibitori.

In tale contesto, prima ancora di chiedersi se l'introduzione nell'Ordinamento di nuovi strumenti di *enforcement* relativi ad una fattispecie già assistita da efficaci strumenti giudiziari sia compatibile con i principi fondamentali nazionali ed europei cui deve, evidentemente, ispirarsi l'intervento regolamentare che l'AGCOM ha in animo di intraprendere, occorre, evidentemente, chiedersi quali siano gli obiettivi perseguiti attraverso l'introduzione di tali citati nuovi strumenti che appaiono, *prima facie*, inutili e ridondanti.

Sotto tale profilo l'unica motivazione in grado di giustificare l'esigenza di un'evidente duplicazione di poteri con conseguente rischio di insidiosi contrasti di giudicati, appare rintracciabile nell'esigenza, frequentemente rappresentata dai titolari dei diritti, di ottenere la tutela dei propri diritti ed interessi in tempi più contenuti di quelli caratteristici dei procedimenti -

anche urgenti – promuovibili dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria e, soprattutto, attraverso l’adempimento di oneri probatori più contenuto.

Se tali, tuttavia, sono le ragioni del prospettato intervento regolamentare, quest’ultimo risulta, evidentemente – già sotto tale profilo – inopportuno ed incompatibile con i principi fondamentali del nostro Ordinamento.

E’, infatti, evidente che gli auspicati risparmi di tempo e di oneri da parte dei titolari dei diritti, pur non traducendosi in effettive e necessarie maggiori garanzie per questi ultimi, finirebbero con il comprimere, al di là del ragionevole, il diritto alla difesa del responsabile editoriale della pubblicazione e, eventualmente, dei terzi responsabili della pubblicazione medesima qualora realizzata attraverso il ricorso ai servizi di un intermediario della comunicazione.

Se, infatti, non è – come deve ritenersi – allo stato possibile rendere più celere la gestione dei procedimenti cautelari promuovibili dinanzi alle competenti sezioni specializzate di proprietà intellettuale, ciò sta, evidentemente, ad indicare che la durata di tali procedimenti costituisce, attualmente, lo standard minimo di riferimento per garantire un “giusto processo” ed una puntuale ed approfondita valutazione delle questioni che vengono in rilievo, dinanzi ai Giudici competenti.

Ogni tentativo di bypassare tale competenza giurisdizionale, pertanto, rischierebbe di tradursi in un’inammissibile violazione del principio – peraltro di rango costituzionale – della presunzione di innocenza e del diritto ad un giusto processo.

I lineamenti della nuova disciplina regolamentare contenuti nel documento sottoposto a consultazione pubblica, d’altro canto, non contengono alcun riferimento ad eventuali disposizioni di coordinamento tra la prospettata procedura amministrativa di *enforcement* ed i procedimenti cautelari attualmente affidati alla giurisdizione ordinaria.

R1.2.2 La reclamabilità dell’ordine di rimozione.

Le linee guida del regolamento oggetto della consultazione pubblica non individuano alcun procedimento di reclamo avverso i provvedimenti di rimozione adottabili da parte dell’Autorità.

Sembra, tuttavia, da escludere – anche alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo successivo - l’eventualità che si tratti di provvedimenti insuscettibili di impugnazione.

Al riguardo sembra, peraltro, da richiamare quanto previsto dal comma 4 dell’art. 41 Trips, a norma del quale, come è noto *“Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member’s law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case.”*.

Gli ordini di rimozione che l'AGCOM potrebbe trovarsi ad adottare in attuazione al nuovo Regolamento, in quanto provvedimenti amministrativi, appaiono destinati, in assenza di diversa previsione, a formare oggetto di impugnazione dinanzi alla Giustizia amministrativa.

Si tratta, tuttavia, di uno scenario che non appare auspicabile.

La materia del diritto d'autore è, infatti, sin qui rimasta estranea alla giurisdizione amministrativa con conseguente impreparazione dei giudici in essa operanti e, peraltro, costituisce appannaggio di apposite sezioni specializzate di proprietà intellettuale, istituite presso i Tribunali ordinari.

Si finirebbe, pertanto, con il sottrarre la giurisdizione su una materia tanto complessa e delicata ad un Giudice specializzato per attribuirlo ad un Giudice operante in un settore assai distante.

Raccomandazione

A prescindere, dunque, dall'insopprimibile esigenza di prevedere una fase di impugnazione per i provvedimenti di rimozione disposti dall'AGCOM e di assegnarne la competenza – sempre che ciò risulti possibile attraverso una norma di carattere regolamentare – all'Autorità giudiziaria ordinaria, occorre rilevare che per questa via si rischierebbe di far aumentare esponenzialmente il carico di lavoro di tali sezioni specializzate che, peraltro, dovrebbero essere chiamate a celebrare i procedimenti di impugnazione in termini compatibili con la natura cautelare ed urgente degli stessi.

Si tratta di una prospettiva che, appare, allo stato incompatibile con l'esiguità – per numero sul territorio ed organico – delle risorse delle citate sezioni specializzate di proprietà intellettuale, soprattutto, se si tiene conto dell'elevato numero di procedure di rimozione che è facilmente ipotizzabile AGCOM si troverà a gestire.

L'esigenza, peraltro, di prevedere una fase di reclamo dinanzi all'Autorità Giudiziaria già competente nella medesima materia rischia di rendere ancora più complessa la disciplina di coordinamento tra le due distinte competenze giurisdizionali cui si intenderebbe dar vita con particolare riferimento ai rischi di contrasti di giudicato [n.d.r. si pensi all'ipotesi nella quale l'Autorità Giudiziaria ordinaria in sede di reclamo avverso un provvedimento di rimozione AGCOM, adotti un provvedimento di senso difforme rispetto al provvedimento cautelare, in ipotesi, pronunciato in primo grado, dalla medesima Autorità giudiziaria].

R1.2.3 La risarcibilità per l'ipotesi di richiesta di indebita rimozione.

Nel quadro del bilanciamento tra i contrapposti interessi dei titolari dei diritti e dei responsabili della pubblicazione dei contenuti audiovisivi oggetto di procedure di rimozione, allo stato, l'Autorità, non ha manifestato l'intenzione di farsi carico di garantire ai secondi, nell'ipotesi in cui un provvedimento di rimozione sia indebitamente richiesto e, eventualmente, disposto, il diritto ad essere indennizzati dal richiedente la rimozione.

Si tratta – specie in ragione della complessità delle valutazioni necessarie a pervenire ad una decisione circa la legittimità della pubblicazione di un determinato contenuto audiovisivo – di una lacuna che andrà colmata anche in ossequio a quanto previsto all’art. 48 TRIPS alla stregua del quale “1. *The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney’s fees.*

2. *In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law.”.*

R1.3 Legittimità della procedura oggetto di consultazione sotto il profilo del diritto interno, europeo e internazionale.

L’Autorità nel documento oggetto di consultazione non chiarisce come debba essere qualificato l’ordine di rimozione che si riserva il diritto di indirizzare a quanti diffondono contenuti audiovisivi coperti da diritto d’autore.

Non soccorre, in questo senso, neppure il richiamo alle *best practices* internazionali contenute nel documento e, in particolare, al sistema del *notice and takedown* di matrice statunitense perché tale sistema non è amministrato da un’Autorità Amministrativa.

I tempi assai contenuti (5 giorni) ipotizzati per lo svolgimento della procedura e la dichiarata volontà dell’Autorità di porre a disposizione dei titolari dei diritti uno strumento di tutela alternativo ma non sostitutivo rispetto a quelli giudiziari già esistenti (cfr. pag.13 del documento in consultazione) induce, tuttavia, a ritenere che l’ordine di rimozione che l’Autorità vorrebbe attribuirsi il potere di adottare, vada ricondotto al novero dei provvedimenti di natura sommaria e cautelare.

Si tratterebbe, tuttavia, di provvedimenti aventi natura analoga ai provvedimenti cui si è fatto cenno al paragrafo precedente, dei quali è già dotata l’Autorità Giudiziaria proprio per fattispecie coincidenti a quella oggetto della speciale procedura di cui si discute.

I citati provvedimenti sommari e cautelari, peraltro, costituiscono strumenti eccezionali nel nostro Ordinamento proprio in ragione della circostanza che l’esigenza di fornire al ricorrente una “risposta” rapida ed efficace che lo sottragga al rischio di soffrire un pregiudizio “grave ed irreparabile”, impone al legislatore prima ed all’Autorità Giudiziaria dopo, di comprimere in modo rilevante il diritto alla difesa del resistente sia sotto il profilo dei tempi che sotto quello degli strumenti utilizzabili.

I provvedimenti cautelari, pertanto, non hanno una portata "anticipatoria" rispetto ai diritti ed agli interessi che dovranno, in ogni caso, formare oggetto del successivo giudizio a cognizione piena e, soprattutto, producono effetti limitati nel tempo, in assenza, appunto, di adeguata conferma in sede cognitiva ordinaria.

Tali limiti di efficacia ed operatività dei provvedimenti cautelari e sommari sin qui presenti nel nostro Ordinamento, rappresentano, un irrinunciabile garanzia di compatibilità della relativa disciplina rispetto ai principi fondamentali di rango costituzionale del giusto processo, di presunzione di innocenza e di diritto alla difesa.

Al contrario della disciplina dettata per i citati provvedimenti speciali e cautelari, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni sembrerebbe intenzionata a dotarsi del potere di pronunciare provvedimenti sommari, integralmente anticipatori quanto agli effetti di ogni giudizio a cognizione piena, non reclamabili e dotati di efficacia a tempo indeterminato.

In tale contesto, già sotto tale profilo, la sostenibilità dell'iniziativa regolamentare sotto il profilo della sua legittimità costituzionale appare, almeno, dubbia se non da escludere alla radice.

Sul punto, senza voler ridimensionare l'importanza delle questioni connesse al diritto d'autore e, soprattutto, il rilievo della comprensibile esigenza dei titolari dei diritti di disporre di adeguati strumenti di *enforcement*, ci si permette di rilevare come, nel nostro Ordinamento, sin qui, la tutela di interessi ben più rilevanti nonché quella dei medesimi interessi ma al di fuori della sfera di competenza dell'Autorità Garante [n.d.r. si pensi al diritto alla casa, alla salute, alla tutela dei minori o alla privacy ma, anche, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale] siano stati – e continueranno ad essere – garantiti attraverso il ricorso ai soli strumenti cautelari di cui è dotata la competente Autorità Giudiziaria.

Al riguardo appare, opportuno richiamare, peraltro, talune previsioni contenute nell'accordo TRIPS attualmente in vigore e, in particolare, a quanto disposto agli artt. 41-50.

La procedura delineata da AGCOM, in particolare, non appare compatibile con le previsioni di cui all'art. 42 in materia di "Equo processo".

Secondo tale previsione, infatti, "Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements."

Come è noto, peraltro, l'accordo TRIPS, disciplina specificamente i procedimenti cautelari aventi – anche per le ragioni che si sono illustrate ai paragrafi precedenti – natura analoga alla procedura che AGCOM pare intenzionata a regolamentare.

L'art. 50, tuttavia, nel dettare le linee guida di ammissibilità di tali procedimenti e nell'assegnarne, in via principale, la competenza all'Autorità Giudiziaria, stabilisce tutta una serie di requisiti che mentre appaiono, allo stato, soddisfatti dalla disciplina dei procedimenti cautelari dinanzi all'Autorità giudiziaria, appaiono mancare nella procedura ipotizzata da AGCOM.

Ci si riferisce, tra l'altro, alla circostanza che l'efficacia dei provvedimenti adottati in via cautelare deve, necessariamente, essere limitata nel tempo, laddove il richiedente la misura cautelare non provveda alla promozione di un procedimento a cognizione piena.

Secondo quanto disposto dall'art. 50 TRIPS, il termine per la promozione dell'azione di merito, ove non disposto dall'Autorità che emette il provvedimento cautelare, non può essere superiore ai 20 giorni, trascorsi i quali, il provvedimento cautelare perde efficacia¹.

¹ *Article 50*

1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;

b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.

4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.

5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la

Ulteriori dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'iniziativa regolamentare oggetto della consultazione pubblica, derivano dalla circostanza che AGCOM sembra intenzionata a varare una procedura di rimozione suscettibile di applicazione indiscriminata in relazione a qualsivoglia genere di contenuto audiovisivo, ivi inclusi, evidentemente, quelli aventi portata informativa e/o costituenti esercizio di diritto di cronaca e/o meglio ancora, inseriti nell'ambito di testate telematiche regolarmente registrate.

In questa prospettiva appaiono particolarmente preoccupanti i riferimenti contenuti a pag. 17 del documento posto in consultazione secondo cui *"L'Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica (sulla base dello schema: segnalazione-verifica eventuale provvedimento inibitorio), essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d'autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa"*.

E', infatti, evidente che contenuti [n.d.r. immagini fisse, in movimento e/o colonne sonore] protetti da diritto d'autore possano essere utilizzati anche nell'ambito di prodotti audiovisivi con finalità informativa e/o di cronaca con la conseguenza che l'ordine di rimozione - specie se adottata sulla base del semi-automatismo auspicato da AGCOM - potrebbe comportare conseguenze ed effetti incompatibili con il dettato dell'art. 21 della Costituzione.

Si tratta di un ulteriore profilo di insuperabile insostenibilità costituzionale del progetto di regolamento in discussione.

A margine di tali considerazioni, peraltro, sia consentito rilevare che la citata speranza di "automatizzazione" della procedura di rimozione è destinata a rimanere tale almeno nella misura in cui l'AGCOM non ipotizzi di rinunciare a porre in essere qualsivoglia valutazione comparativa tra i contrapposti diritti ed interessi che vengono in rilievo sul delicato terreno dell'utilizzo e del riutilizzo dei contenuti audiovisivi, specie, in ambito telematico.

législation d'un Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.

7. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

Video a contenuto di critica, cronaca, discussione e/o satira così come contenuti audiovisivi oggetto di rielaborazioni originali e creative, infatti, costituiscono una percentuale importante – e presumibilmente in rapida crescita – nel panorama audiovisivo italiano ed internazionale.

Ritenendo di potere e dovere escludere che sia intenzione di AGCOM utilizzare, in sede di applicazione dell'emanando regolamento, quale unico presupposto per l'emanazione dell'eventuale ordine di rimozione la circostanza che il contenuto audiovisivo contenga elementi – non importa in quale percentuale e/o come utilizzati - sui quali il titolare dei diritti reclami la propria titolarità e denunci l'assenza di autorizzazione, si ritiene di poter concludere che il processo di valutazione della legittimità di diffusione del contenuto oggetto di contestazione sia destinato a rimanere – nel breve medio periodo – guidato da “discrezionalità umana” e da esercitarsi attraverso accertatori dotati di competenze e profili non inferiori a quelli degli attuali magistrati in forza alle sezioni specializzate di proprietà intellettuale.

R1.4 Compatibilità della delineata procedura rispetto all'Ordinamento europeo e sovranazionale.

La procedura di rimozione – ed a maggiore le altre procedure speciali delle quali, tuttavia, si dirà più avanti - non appare compatibile con il quadro delle disposizioni sovranazionali ed europee che disciplinano la materia.

Ad un giudizio di inammissibilità del prospettato potere para-giurisdizionale che AGCOM vorrebbe attribuirsi, conduce la lettura del paragrafo 1.3 bis della Direttiva 2002/21/CE così come modificata dalla DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Tale disposizione che, peraltro, nei prossimi mesi formerà oggetto di attuazione nel nostro Paese, dispone, infatti, che *“I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.*

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi

generalisti del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.».

Tale previsione oltre a costituire un insuperabile ostacolo all'introduzione nel nostro Ordinamento degli strumenti di *enforcement* "speciali" oggetto del quesito D2, preclude, egualmente, anche la possibilità di implementare nel nostro Paese l'ipotizzata procedura di rimozione selettiva dei contenuti almeno nei termini prospettati da AGCOM nelle linee guida oggetto della presente consultazione pubblica.

Il legislatore europeo, infatti, attraverso essa esige che la materia dell'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica sia affrontata nel rispetto dei principi fondamentali degli utenti finali e, soprattutto, sotto il controllo giurisdizionale.

E', pertanto, da escludere che un'Autorità amministrativa possa disporre la definitiva rimozione di un contenuto audiovisivo reso disponibile attraverso i servizi di un fornitore in assenza, almeno, di un'immediata verifica della legittimità del provvedimento e di un procedimento per la conferma del provvedimento medesimo da celebrarsi necessariamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La rimozione di un contenuto, infatti, si traduce in un'evidente limitazione dell'accesso degli utenti finali al contenuto medesimo, limitazione che, in taluni casi, è suscettibile di comportare una compressione di diritti e libertà fondamentali degli utenti medesimi quali, ad esempio, quelli ad essere informati e/o alla conoscenza.

R2. Soluzioni di "rimozione totale".

Preliminarmente occorre rilevare che la prima delle due ipotesi di soluzione alternativa proposta dall'Autorità non appare delineata ad un sufficiente livello di puntualità tale da consentire lo svolgimento di adeguate considerazioni.

Non è, infatti, chiaro quale sia la finalità per la quale una lista di "siti illegali" debba essere trasmessa agli internet service provider.

Non può, d'altro canto - su di un piano logico - ipotizzarsi che tale finalità sia quella di ordinare agli ISP il blocco della navigazione diretta verso tali siti giacché tale soluzione sembra ispirare la seconda delle due ipotesi delineate nel documento oggetto di consultazione.

A prescindere da tale profilo, tuttavia, nessuna delle due soluzioni appare sostenibile su di un piano giuridico e pratico operativo.

Innanzitutto sembra opportuno ricordare che la competenza dell'Autorità – tanto quella generale che quella speciale attribuitale attraverso l'art. 32 bis del TUSMA – soffre precisi limiti territoriali e non legittima, pertanto, l'accertamento da parte dell'Autorità di presunte violazioni ad altrui diritti d'autore posti in essere da soggetti e/o nell'ambito di condotte non aventi adeguati elementi di collegamento con l'Ordinamento italiano.

Ciò significa, pertanto, che gli unici contenuti "illeciti" ai quali l'Autorità potrebbe – ammesso che ciò fosse tecnicamente possibile in modo selettivo – bloccare l'accesso, sono quelli che fossero dichiarati tali all'esito di un procedimento giurisdizionale celebrato dinanzi al competente Giudice.

A prescindere da tale considerazione di carattere generale che pure andrà tenuta presente allo scopo di scongiurare il rischio, altrimenti elevato, di determinare a carico dei soggetti nazionali un livello di oneri superiori a quelli gravanti sui competitor stranieri, occorre rilevare che il riferimento alle disposizioni che già prevederebbero il ricorso a tale genere di espedienti è errato ed inconferente.

Tanto nel caso delle disposizioni di *enforcement* contro il gioco d'azzardo online che nel caso di quelle relative al contrasto alla pedopornografia, infatti, l'accertamento del carattere illecito della condotta è estremamente più agevole di quanto non risulti nell'ipotesi di violazione di altrui privative intellettuali.

Il ricorso alle black-list è, peraltro, da considerarsi, alla stregua dei principi fondamentali del nostro Ordinamento, uno strumento eccezionale cui, nel corso degli anni, si è fatto riferimento dinanzi ad ipotesi dotate di una lesività fuori dal comune.

Tale schema deve ritenersi insuscettibile di estensione analogica specie in campo di diritti d'autore laddove, ogni ordine di inibitoria all'accesso di un sito ha per presupposto – o almeno dovrebbe avere – lo svolgimento di una delicata e complessa valutazione comparativa tra la compressione del diritto degli utenti ad accedere al contenuto per informarsi e l'interesse del titolare dei diritti a non soffrire un pregiudizio – peraltro di natura prevalentemente economica e, dunque, sempre risarcibile – per effetto della permanenza online del contenuto in questione.

E', in ogni caso, pacifico che l'implementazione di provvedimenti quali quelli in questione si pone in aperto contrasto con la disciplina contenuta nella già richiamata disposizione di cui all'art. 1.3 bis della Direttiva 2002/21/CE così come modificata dalla DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e

all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Nessun provvedimento di tipo cautelare costituente un'inibitoria all'accesso, dal solo territorio italiano [n.d.r. *rectius* attraverso i soli servizi di *isp* operanti nel nostro Paese] può essere adottato in relazione a condotte sulle quali l'Autorità non abbia – per questioni di diritto internazionale pubblico e/o privato e processuale – la necessaria giurisdizione a conoscere anche nel merito la controversia insorta tra il titolare dei diritti ed il soggetto che si assume aver posto in essere la condotta illecita.

L'idea, peraltro, di limitare tale possibilità di intervento a siti che abbiano “il solo fine” di diffondere “contenuti illeciti”, appare – ferme restando le eccezioni già sollevate circa l'assenza da parte di AGCOM della necessaria postestà al di fuori dei fornitori di servizi di media audiovisivo - inefficace stante la facilità con la quale, ogni gestore di tale genere di siti, potrebbe, agevolmente, superarla ponendo disponibili accanto ai contenuti giudicati illeciti, contenuti leciti e, eventualmente, anche a contenuto informativo.

A prescindere dalle considerazioni che precedono, risulta evidente che misure quali quelle prospettate siano suscettibili di essere aggirate e superate dagli utenti attraverso il ricorso ad accorgimenti ed applicativi ormai facilmente accessibili a chiunque disponga di un livello di alfabetizzazione informatica medio.

Si ritiene, pertanto, che l'autorità debba astenersi dal disporre qualsivoglia meccanismo di inibitoria all'accesso di interi siti e/o piattaforme e che, laddove non risulti percorribile – anche ammesso che si ritenga di introdurla effettivamente nell'ordinamento – la procedura di rimozione selettiva, il titolare dei diritti debba procedere, come peraltro accade già oggi, dinanzi alla competente Autorità giudiziaria italiana o straniera.


3. Richiesta di audizione.

In conformità a quanto previsto nella Delibera n. 668/10/CONS si conferma l'istanza di poter procedere a più ampia e dettagliata illustrazione delle considerazioni sin qui svolte nel corso di apposita audizione così come già richiesta a mezzo posta elettronica certificata nel termine stabilito dall'Autorità in indirizzo.

Roma, 3 marzo 2011

Istituto per le Politiche dell'Innovazione

Avv. Prof. Guido Scorza



FEMI – Federazione Media indipendenti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampaolo Colletti', written in a cursive style.

Giampaolo Colletti